

## **STATUTO**

### **DIVES I.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA PERGOLATO 1

Numero REA: FE - 198202

Codice fiscale: 01792880385

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 31-07-2009 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "A" AL N. 412 DI REP.

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" DIVES I.M. S.C.S.

#### TITOLO I

##### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

###### Art. 1 - Denominazione

È costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, denominata

"DIVES I.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "DIVES I.M. S.C.S.".

###### Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Ferrara (FE).

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località nei modi e termini di legge.

###### Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci prima della data di scadenza.

#### TITOLO II

##### SCOPO - OGGETTO

###### Art. 4 - Scopo sociale e oggetto

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definito dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi mediante la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa promuove lo svolgimento di attività, anche differenti, finalizzate:

- al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio, avviandole anche all'inserimento nel mondo del lavoro;
- all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali dei propri soci e delle persone inserite al lavoro in genere. Per quanto sopra, la cooperativa, nel rispetto della normativa vigente per ciascun ambito di seguito considerato, potrà esercitare le attività di:
  - gestione e locazione di immobili in genere, anche abitativi e commerciali in proprietà o di terzi, di studentati, di strutture e case di accoglienza, strutture ricettive in genere, asili, scuole, la prestazione di servizi turistici e alberghieri, e la somministrazione alimenti e bevande, la

gestione di bar, ristoranti, mense, distributori automatici e servizi di catering;

- organizzazione e gestione di attività ed eventi sociali, culturali, ricreativi, sportivi, turistici, promozionali e commerciali provvedendo altresì a tutti i servizi a ciò collegati, nonché alla pubblicazione e divulgazione di materiale informativo e divulgativo;
- prestazione di servizi di trasporto e facchinaggio, includendovi ogni tipo di opera a questi correlati;
- prestazione di servizi di pulizia, sia civili che industriali e di realizzazione e manutenzione dell'igiene urbana, ambientale e di aree verdi;
- gestione di centri di lavoro per la produzione e commercializzazione di manufatti in genere;
- recupero, restauro, inventariazione, catalogazione, custodia e sorveglianza di beni culturali e ambientali, gestione di biblioteche, musei e archivi.
- prestazione di servizi ad enti pubblici o a privati, ivi compresi tra l'altro, a mero titolo esemplificativo, la gestione di musei, di parcheggi e autorimesse, vigilanza e guardiania, call-center, centralini, traduzioni, interpretariato, copisteria, stampa;
- organizzazione e la gestione di corsi di formazione o di attività didattiche ed educative di ogni genere, di azioni volte ad affermare il diritto allo studio, la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, corsi per l'apprendistato, promuovendo la nascita di uno stabile rapporto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con gli Enti scolastici e altri enti educativi o formativi, nonché corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;
- erogazione servizi socio-assistenziali ed educativi per anziani autosufficienti e non, per disabili fisici e psichici, per detenuti e in genere per persone bisognose di intervento sociale;
- servizi di assistenza, di orientamento, formativi ed educativi rivolti principalmente, ma non in via esclusiva, ai minori, agli allievi delle scuole di ogni genere e grado, a soggetti in stato di disagio ambientale e sociale e a rischio di devianza, a disoccupati ed inoccupati, a disabili fisici e mentali, a detenuti, ad anziani e a soggetti appartenenti a fasce deboli anche attraverso la promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative o centri di aggregazione giovanile e case di accoglienza al fine di recuperare soggetti in stato di disagio sociale ed ambientale ed a rischio di devianza;
- ricerca e sviluppo sperimentale;
- raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni

classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde o rifiuti destinati al riutilizzo, a mezzo di contenitori, automezzi, at-trezzature, impianti e tecnologie speciali, attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale;

- servizi di trasporto e autotrasporto merci per conto di terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione, gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti, trasporto di persone con o senza autista, in forma singola o collettiva, servizi di noleggio taxi, gestione linee in con-cessione, servizi nelle stazioni ferroviarie, scolastici, sociali ed aziendali;

- conduzione di fondi agricoli di proprietà e non, l'allevamento e la riproduzione di bestiame, l'acquacoltura, la trasfor-mazione, la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento;

- attività editoriale, produzione e vendita di pubblicazioni, anche periodiche, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e video.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa, complementare ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo, la cooperativa potrà:

- aderire ad altre cooperative, consorzi, gruppi cooperativi paritetici, associazioni provinciali, regionali e nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperatistiche e solidaristiche;

- usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni nonché dalle Comunità Europee, enti pubblici e privati, privati con i quali potrà stipulare convenzioni e partecipare a gare d'appalto.

La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

#### TITOLO III

## SOCI

### Art. 5 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci coloro che hanno interesse a svolgere una prestazione di lavoro e, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono contribuire l'oggetto sociale, compresi gli enti collettivi che abbiano tra i propri scopi sociali la promozione della persona umana.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

a) Soci cooperatori, che prestano a vario titolo la loro attività nel perseguimento degli scopi sociali;

b) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche terzi, persone fisiche e non, denominati soci sovventori, che investano capitali nell'impresa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che comunque siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio in concorrenza con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

### Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza,

codice fiscale;

b) l'indicazione della denominazione e ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale, della partita Iva, dell'iscrizione al Registro delle Imprese, se si tratta di persona giuridica;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'eventuale rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

e) la dichiarazione di aver preso completa visione del presente statuto e di obbligarsi all'osservanza di quest'ultimo, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dei regolamenti interni.

Per le persone giuridiche la domanda dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della società.

#### Art. 7 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo precedente e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

#### Art. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla cooperativa i soci si impegnano a:

- versare le quote sociali sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;

- mettere a disposizione le loro capacità professionali al conseguimento degli scopi sociali, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e

ferme restando le esigenze della cooperativa;

- osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-splichino attività concorrente, salva la preventiva autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

Art. 9 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma c.c.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale o siano in grado di concorrere, anche parzialmente, al perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 (trenta) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali godono del diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; in assemblea non possono rappresentare altri soci. Non possono essere eletti amministratori né esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il quale non può essere superiore a 5 (cinque) anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato

gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 10 - Trasferimento delle quote sociali

Il trasferimento delle quote sociali avverrà nelle modalità previste dall'art. 2530 c.c.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio diverso da persona fisica.

Il recesso avviene con le modalità di cui all'art. 2532 c.c.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni o discredito alla cooperativa;

L'esclusione del socio avviene nei modi previsti dall'art. 2533 c.c.

Art. 13 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio

nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.  
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della coo-perativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c.  
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.  
Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

#### Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

### TITOLO IV

#### PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

#### Art. 15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - a. da un numero illimitato di quote sociali il cui valore non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinque) e comunque non superiore al massimo consentito dalla legge;
  - b. dai conferimenti dei soci sovventori il cui valore non può essere inferiore a € 50,00 (cinquanta) ciascuno;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo di quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Art. 17 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal successivo art. 18;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci cooperatori, ai soci sovventori, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore ai limiti consentiti dalla legge per le rispettive categorie di soci per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### Art. 18 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento deliberato dall'assemblea.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

### TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Sistema di amministrazione ed organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I

ASSEMBLEA

Art. 20 - Assemblea dei soci

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 17 del presente statuto. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta ri-chiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi di-ritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 23.

Art. 22 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora

della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### Art. 23 - Costituzione

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

#### Art. 24 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 9 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 9 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

#### Art. 25 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è

fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere verbalizzata da un notaio.

## SEZIONE II ORGANO AMMINISTRATIVO

### Art. 26 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto, in numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

### Art. 27 - Convocazione e poteri

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, nelle modalità previste dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma cinque c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.

#### Art. 28 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

### SEZIONE III

#### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

##### Art. 29 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge o l'assemblea ravveda l'opportunità della sua istituzione, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la disciplina del Collegio sindacale e del controllo contabile si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VI  
SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Regolamenti

I regolamenti interni, redatti per disciplinare funzionamenti tecnici ed organizzativi, devono essere predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea.

Art. 31 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Art. 32 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-razione.

Art. 33 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, salvo riguardino diritti indisponibili e nell'instauranda controversia non sia previsto l'intervento obbligatorio del p.m., devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio di Venezia, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

**Art. 34 - Clausole mutualistiche**

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto in materia di distribuzione dei dividendi ai soci, di indivisibilità delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono, di fatto, essere osservate.

**Art. 35 - Normativa applicabile**

Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti attuativi e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme contenute nel Titolo VI del codice civile, nonché a norma dell'art. 2519, secondo comma, c.c., in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.TO:       ALESSANDRO MENEGATTI  
              PAOLO ZUCCHINI  
              ENRICO TIOZZO BON  
              ELENA PROSPERI (L.S.)